

## SENTENZA n. 08/2010

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Cons. Claudio Zucchelli	Presidente
- Avv. Francesco de Beaumont	Componente
- Cons. Ermanno de Francisco	Componente
- Cons. Eugenio Mele	Componente
- Cons. Nicola Russo	Componente - Relatore -
- Cons. Michele Corradino	Componente

Ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 10/2010, proposto da Iaquina Simone - licenza C.S.A.I. di concorrente-conduttore n. 236508 - rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Riccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San Giuseppe Vesuviano (NA), via L. Murialdo n. 38,

#### per l'annullamento

della decisione n. 10 del Collegio dei Commissari Sportivi, emessa il 28 agosto 2010 in occasione della gara 1 del Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth, svoltasi a Varano de Melegari "Riccardo Paletti", con la quale veniva comminata all'appellante la sanzione della retrocessione di 8 posizioni.

#### FATTO

Il concorrente Simone Iaquina impugna la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi n. 10 del 28.8.2010 con la quale, in occasione della gara 1 di Campionato Italiano Formula ACI-CSAI Abarth svoltasi all'autodromo di Varano de Melegari "Riccardo Paletti", gli è stata comminata la sanzione della retrocessione di 8 posizioni.

Nel provvedimento impugnato si legge che *"il Collegio dei Commissari Sportivi, visto il verbale del Commissario Tecnico dal quale si evince che il concorrente n. 83 ha sostituito il motore oltre quanto consentito dal regolamento, visti gli artt. 144 del RNS e 14 del regolamento di campionato, decide di far retrocedere di 8 posizioni il concorrente n. 83 Iaquina Simone conduttore Iaquina Simone, nella gara 1 della manifestazione"*.

L'appellante, premesso di essere iscritto al Campionato Formula ACI-CSAI Abarth con il n. 83 e di aver corso sino alla gara di Imola del 4.7.2010 per il Team EMMEBI Motorsport, espone in fatto quanto segue:

- a) già durante la gara di Imola "il propulsore, fornito dal FPT Racing, manifestò dei problemi nell'erogazione della potenza", sicché il tecnico inviato dal FPT decise, contro la volontà del Iaquina, - che chiedeva solo la rifasatura e/o la sostituzione della sola cinghia - di sostituire il motore; si indicano, quali testi in grado di comprovare i fatti affermati, i sigg.ri Berardi Rocco, Oliva Giuseppe e Beretta Diego;
- b) in occasione della gara di Varano de Melegari del 28.8.2010 ha cambiato Team, correndo per i colori della ARM Competition e dopo l'effettuazione delle prove ufficiali gli è stata notificata la decisione oggetto del presente appello.

L'appellante contesta anzitutto la lettura che dell'art. 14 del regolamento ha fornito il Collegio dei Commissari Sportivi, affermando che in base ad essa il cambio di Team da parte del Iaquina costituirebbe l'unica sostituzione di motore consentita dall'art. 14.

In secondo luogo, deduce che nella specie si verserebbe semmai nell'ipotesi di difetto di fabbricazione di cui alla lettera a) dell'art. 14, caso in cui il conduttore non viene penalizzato, e non in quella di cui alla lettera b), in cui, invece, il conduttore viene penalizzato con la perdita di 8 posizioni e a riprova di ciò afferma che fu lo stesso FPT Racing in data 25.8.2010 ad intervenire con la costruzione di un apposito kit (riferimento R5738994) per preservare i motori dall'inconveniente verificatosi sul suo motore.

All'udienza del 29 settembre 2010 il difensore dell'appellante ha depositato la lettera di invio a tutti i Teams partecipanti del kit di modifica costruito dalla FPT, nonché la bolla di consegna della FPT

alla Arm Competition, insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello, mentre la Procura Federale ne ha chiesto il rigetto.

### **DIRITTO**

L'appello è infondato.

Dispone l'art. 14 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano Formula A.C.I.-C.S.A.I. Abarth 2010 (rubricato "Motore: sostituzione, revisione, riparazione e penalità") <<Ogni conduttore sarà abbinato ad un motore>>, e prosegue affermando che <<Ogni motore potrà essere revisionato o sostituito una sola volta nella stagione agonistica vigente>> e che <<Il conduttore, il cui motore sarà soggetto ad ulteriori revisioni e/o sostituzioni indietreggerà di otto posti sulla griglia della gara successiva a quella della revisione e/o sostituzione>>.

Nella specie, come risulta dal verbale n. 1 dei Commissari Tecnici del 28.8.2010 a firma del Commissario Tecnico Delegato (Giandomenico di Massa), richiamato *per relationem* nel provvedimento oggetto del presente appello, il concorrente n. 83 Iaquinta Simone del Team A.R.M. Competition:

- in occasione della gara di Imola del 3 luglio 2010, ha effettuato una prima sostituzione del motore (dal motore n. 043 al motore 066) per problemi tecnici conseguenti ad un'uscita di pista, come riportato da comunicazione FPT 3 luglio 2010;
- in occasione della gara di Varano de Melegari del 27 agosto 2010, in seguito al cambio del team (passaggio da Emmebi Motorsport a ARM Competition) ha effettuato la seconda sostituzione del motore (da motore n. 066 al motore n. 005).

La circostanza del doppio cambio di motore alla vettura n. 83 (cfr. relazione in data 29 agosto 2010 del Commissario Sportivo Delegato CSAI Alessandro Tibiletti) è stata confermata al Collegio dei Commissari Sportivi sia dal rappresentante FPT (Ing. Bizzocchi), sia dal Commissario Tecnico Delegato e, pertanto, il Collegio dei Commissari Sportivi ha applicato, con la decisione n. 10 oggetto del presente appello, la sanzione prevista dall'art. 14 RPG di Campionato (retrocessione di 8 posizioni in griglia).

A tale riguardo non rileva quanto affermato da parte appellante, vale a dire che la sostituzione sia stata voluta da FPT piuttosto che dal concorrente, dal momento che per l'art. 14 cit. non rileva chi abbia richiesto la sostituzione del motore, in quanto in ogni caso FPT Racing è tenuto a verificare "*mediante appositi controlli se il motore fosse affetto da difetti di fabbricazione*", nel qual caso soltanto il conduttore non verrà penalizzato (cfr. art. 14 lett. a), il che nella specie non risulta essere stato accertato da parte dell'organo verificatore.

Inoltre, quanto all'ulteriore affermazione dell'appellante, vale a dire che la costruzione di un apposito kit da parte di FPT Racing costituirebbe la prova del difetto di fabbricazione, essa trova testuale smentita nella lettera inviata ai Teams partecipanti dal FPT (Fiat Powertrain Technologies) in data 28 luglio 2010, in cui si legge che FPT Racing "*ha realizzato un carter di protezione della parte anteriore inferiore del motore, per limitare i danni provocati dall'ingresso di parti estranee (sassi, ghiaia, ...) in caso di uscita di pista della vettura e limitare i danni al motore conseguenti*". Non si tratta, dunque, di porre rimedio ad un difetto di fabbricazione di uno specifico motore, ma di fornire un kit di protezione del motore per tutte le vetture partecipanti al Campionato.

Per le suesposte considerazioni l'appello in esame deve essere respinto in quanto infondato nel merito.

### **P.Q.M.**

Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.

Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI al fine dell'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2010

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Dr. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A. Dr. Francesco Pantano

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.10.10

